

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

87 / 2026 del 11/03/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E AREU PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E AREU PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- l'Università Bicocca ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Marta Rossmann, Medico in Formazione specialistica in Igiene, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prott. AREU n. 1986/2025 e n. 38510/2025 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- per le esigenze didattico-formative della dott.ssa Marta Rossmann, le attività previste saranno svolte presso l'Unità Operativa SC Direzione Medico Organizzativa, sotto la supervisione della dott.ssa Annalisa Giulietta Bodina, individuata quale tutore AREU;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e terminerà l'01.07.2026;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono i seguenti:

- TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.31.23;
- ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI: 200,00 euro per l'intera durata della convenzione, i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione della convenzione tra AREU e l'Università degli

Studi Bicocca, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'attività di formazione specialistica extrarete della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per la formazione della dott.ssa Marta Rossmann;

2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che per le esigenze didattico-formative della dott.ssa Marta Rossmann, le attività previste saranno svolte presso l'Unità Operativa SC Direzione Medico Organizzativa, sotto la supervisione della dott.ssa Annalisa Giulietta Bodina, individuata quale tutore AREU;
3. di dare atto che la convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e terminerà l'01.07.2026;
4. di dare atto che AREU garantisce la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'anno 2026 sono i seguenti:
 - TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.31.23;
 - ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI: 200,00 euro per l'intera durata della convenzione, i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E AREU
PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

TRA

Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dal Rettore, Prof. Marco Emilio Orlandi, di seguito indicata come **Università**;

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo, di seguito indicata come **AREU**.

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai

servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Marta Rossmann, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

6. Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito di cui al D.L. 402/2017;

7. Verificato che l'Agenzia regionale emergenza urgenza, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e di diverse scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ed ha

verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sa-
nitaria stessa (in termini di procedure cliniche assistenziali) in rapporto al nu-
mero dei medici in formazione specialistica degli Atenei già convenzionati
che frequentano tale struttura, come richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del
sopra citato Decreto Interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in
formazione, dott.ssa Marta Rossman, nata a Milano, il 16.02.1991, presso la
Direzione Generale – SC Direzione Medica Organizzativa, per lo svolgimento
di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Art. 3 (Durata dell'attività formativa)

L'attività formativa della dott.ssa Marta Rossman inizierà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e terminerà l'1.07.2026.

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 (Strutture)

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà

la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 (Programma formativo)

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 (Attività)

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Art. 7 (Tutore)

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Direttore dell'Unità Operativa SC Direzione Medico Organizzativa, Dott.ssa Annalisa Giulietta Bodina individuata come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta

	frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.	
	Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione	
	del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare	
	ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.	
	Art. 8 (Servizi)	
	AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità	
	di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa	
	consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione,	
	della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e	
	garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove	
	venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore	
	continue giornaliere.	
	I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare,	
	in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale,	
	rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	Art. 9 (Obblighi dei medici in formazione specialistica)	
	Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D. Lgs.	
	n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati	
	personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica	
	che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante,	
	sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a	
	conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.	
	I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività	
	previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di	
	Comportamento dell'Università Bicocca e di AREU.	
	pag. 5 di 10	

	Art. 10 (Sorveglianza Sanitaria)	
	Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista	
	che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equi-	
	parato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e si-	
	curezza.	
	Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la	
	protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulte-	
	riori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicu-	
	rezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le	
	attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.	
	Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni	
	normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
	eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provve-	
	derà a garantirne la conoscenza.	
	Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del me-	
	dico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sa-	
	nitaria di prima assegnazione.	
	L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta	
	validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso,	
	della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione speciali-	
	stica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.	
	Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in forma-	
	zione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospi-	
	tante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per	
	le finalità di cui sopra.	
	pag. 6 di 10	

riportati gli obiettivi Strategici dell'Ateneo in materia di anticorruzione e trasparenza (PIAO – All. 4, 4A, 4B, 4C, 4D e 4E). L'Università, dichiara inoltre di aver adottato e di attuare un proprio Codice Etico e un proprio Codice di Comportamento, disponibili sul proprio sito istituzionale (<https://trasparenza.unimib.it/>) (https://trasparenza.unimib.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html) a cui tutti i dipendenti e/o collaboratori nelle specifiche circostanze previste ed ammesse dalla legge, devono adeguarsi.

Ciascuna Parte, pertanto, si obbliga a tenere un comportamento coerente e conforme alle disposizioni legislative alla stessa applicabili, nonché ai Codici Etici o ai Codici di Comportamento e/o al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo laddove dalla stessa adottati (e quindi con le disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) obbligandosi ciascuna a non compiere atti o tenere comportamenti vietati dalle disposizioni legislative alla stessa applicabili e dagli atti dalla stessa adottati.

La presente convenzione produce effetti dalla data della sottoscrizione al
1.07.2026, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Marta Ross-
man per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa
della Scuola di Specializzazione dell'Università.

Art. 13 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15

del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università.

AREU si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto
dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art.14 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per tutto quanto non espressamente pattuito le parti richiamano la normativa nazionale e regionale applicabile alla materia.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

IL RETTORE

Prof. Marco Emilio Orlandi

per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo